

SCHEMA DI CONTRATTO

PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA SUL LIBERO MERCATO, A SERVIZIO DELLE UTENZE DEL CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO PER UN PERIODO DI 18 MESI

CIG __B24E80C806__ -

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____

TRA

A. Il Consorzio Di Bonifica Centro con sede legale Via Gizio, 36 – 66100 – Chieti (CH), Italia, Codice Fiscale e Partita I.V.A. _____01803810694_____, PEC: _____consorzio centro@pec.bonificacentro.it_____, in persona del suo Amministratore Delegato pro-tempore _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, munito dei necessari poteri giusta _____, che qui interviene per conto e in nome del Consorzio Di Bonifica Centro (qui di seguito anche solo “Consorzio o “CLIENTE” o “STAZIONE APPALTANTE” o “COMMITTENTE”).

E

B. _____ sede legale in _____, C.F. e P.IVA n. _____, PEC: _____, in persona di _____, nato/a a _____ il _____, C.F. _____, munito dei necessari poteri giusta _____, che qui interviene per conto e in nome del Fornitore (qui di seguito anche solo “FORNITORE” o “APPALTATORE” o “AGGIUDICATARIO”).

(il Consorzio Di Bonifica Centro e Fornitore di seguito indicati, congiuntamente, anche le “Parti” o, singolarmente, la “Parte”)

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- Il Consorzio Di Bonifica Centro ai sensi dell'art. 70 e 71 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., c.d. Codice dei Contratti Pubblici, con Determina di autorizzazione a contrarre in data _____, n. _____, pubblicata sul sito web <https://www.bonificacentro.it>, ha indetto, e poi avviato, una procedura aperta da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, per l'affidamento della Fornitura di "Energia Elettrica", meglio indicata nella Documentazione di Procedura, ed in particolare nel Capitolato tecnico di gara e nei suoi Allegati;
- alla procedura è stato attribuito dall'A.N.A.C., sin dagli esordi di iter, il numero di CIG indicato in epigrafe al presente Contratto e nella documentazione di procedura;
- con Determinazione Direttoriale n. 65 del 14/03/2024 è stato nominato quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e delle norme vigenti, della procedura di gara medesima, l'ing. Irene Ciccone ____, in qualità di __impiegato tecnico__ del Consorzio Di Bonifica Centro;
- la documentazione di procedura è definita dal Disciplinare di Gara pubblicato sul sito del Consorzio di Bonifica Centro <https://www.bonificacentro.it> nella Sezione "Gare d'Appalto";
- la procedura di gara in oggetto prevedeva il seguente valore totale stimato per l'affidamento della fornitura relativo ai seguenti consumi:
 - a) **88 POD (per energia elettrica)** per un consumo totale presunto e stimato di circa **11.490.983 kWh** per un anno di fornitura (ovvero **17.236.474 kWh** per i 18 mesi di fornitura);
- in data, ore 12:00, è scaduto il termine ultimo perentorio stabilito dalla *lex specialis* di procedura per la presentazione delle offerte nella procedura di gara in oggetto;
- alla procedura in oggetto hanno partecipato, formulando l'offerta, n. concorrenti, di cui uno in forma denominato ed altri n.
 Concorrenti denominati rispettivamente e
 sempre in forma
- la concorrente in forma denominata, Codice Fiscale e P.Iva n., è risultata poi aggiudicataria della procedura sulla base della propria offerta economica datata/...../..... e delle risultanze e vicende della procedura aperta, come infra meglio esposto;
- Il Consorzio Di Bonifica Centro, con determinazione n. del/...../....., efficace dal giorno/...../....., giusta determinazione agli atti in data/...../....., adottate dall'Amministratore Delegato pro-tempore del Consorzio Di Bonifica Centro, pubblicate sul suo

profilo del committente, ha aggiudicato la procedura aperta in oggetto a, sulla base della sua offerta economica formulata in procedura datata/...../....., nonché sulla base delle risultanze, vicende e degli atti di procedura esposti o richiamati nella determinazione n. del/...../....., avendo la medesima partecipato alla stessa procedura di gara e presentato offerta economica in procedura, formulando il seguente ribasso:

per energia elettrica: ribasso in percentuale pari al - ____% dello *Spread Consip Edizione 21 Lotto 12 (Abruzzo- Molise) Unico per le fasce F1, F2, F3* e per tutta la durata dell'appalto (18 mesi).

- Il dato Consip su cui è stato operato il ribasso offerto è stato calcolato avuto riguardo alla Convenzione Consip vigente al momento della presentazione delle offerte (EE21), che prevede uno Spread Unico tabellato pari a 5,75 (€/MWh).
- Alla pubblicazione di nuove Convenzioni (EE22 e successive), esclusivamente qualora fosse previsto uno Spread inferiore a quello individuato nelle vigenti convenzioni (EE21), il gestore si impegnerà a mantenere lo stesso ribasso offerto in sede di presentazione delle offerte, anche in relazione al nuovo dato previsto. Tale ribasso dovrà essere garantito a partire dal momento di attivazione delle nuove e più favorevoli convenzioni;
- ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in data/...../....., prot. n....., l'aggiudicazione della procedura in forza della determinazione n. del/...../..... è stata comunicata d'ufficio, via posta elettronica certificata, all'aggiudicataria, e, con note prot. nn. e, via pec, alla concorrente e all'operatore economico
- l'aggiudicataria ha dichiarato in corso di procedura, con dichiarazione/istanza di partecipazione alla gara agli atti in data/...../....., di avere preso conoscenza e di avere tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza;
- l'aggiudicataria ha dichiarato e dimostrato di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione previsti dalla normativa vigente e sono stati espletati sull'aggiudicataria i controlli di legge con

esito positivo, pertanto, fermo quanto infra previsto, è possibile procedere alla stipula del contratto di fornitura con l'aggiudicataria;

- in particolare, è stato acquisito d'ufficio dal Consorzio Di Bonifica Centro il D.U.R.C. on-line, dal quale risulta che l'aggiudicataria è in regola con gli adempimenti contributivi verso gli Enti previdenziali;
- con nota prot. n. del/...../....., trasmessa via pec all'aggiudicataria, in persona del Responsabile Unico del Progetto _ing. Irene Ciccone__ ha chiesto, via pec, all'Aggiudicataria di rendere noti i dati, le informazioni e di produrre i documenti utili e necessari alla stipula del contratto (es. Garanzia Definitiva ex art. 117 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., etc.), e l'aggiudicataria ha trasmesso detti dati, informazioni e documenti al Consorzio Di Bonifica Centro con nota ad hoc il/...../.....;
- l'Aggiudicataria ha comunicato al Consorzio Di Bonifica Centro, ex norme vigenti, la propria composizione societaria;
- è stato verificato dagli Uffici del Consorzio Di Bonifica Centro il D.U.R.C. on-line, nonché le risultanze del Casellario informatico presso A.N.A.C., afferenti l'Aggiudicataria da cui si osserva che la stessa risulta regolare sotto il profilo contributivo e che non vi sono ad ora annotazioni pregiudizievoli a carico della stessa Aggiudicataria;
- l'Aggiudicataria, sottoscrivendo il presente Contratto d'Appalto, dichiara di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e/o titoli previsti dalla normativa vigente, necessarie allo svolgimento delle attività e prestazioni oggetto del presente Contratto;
- alla presente data, non risulta al Consorzio Di Bonifica Centro proposto alcun ricorso giurisdizionale e/o contestazione avverso la Documentazione di Procedura, avverso la Determina di Aggiudicazione n. del/...../..... della procedura in favore dell'Aggiudicataria, nonché avverso le operazioni e gli atti e i provvedimenti della procedura;
- si rende necessario, per il Consorzio Di Bonifica Centro provvedere all'affidamento della Fornitura in oggetto, per le utenze e/o punti di consegna del Consorzio Di Bonifica Centro individuati nel Capitolato d'oneri;
- è intenzione delle Parti, come sopra costituite e rappresentate, tradurre in un formale Contratto d'Appalto la reciproca volontà di obbligarsi secondo quanto sopra ed infra previsto;
- è, altresì, intenzione delle Parti contrattuali, sottoscrivere e stipulare lo stesso Contratto digitalmente.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra rappresentate legalmente e specificate, con contratto stipulato tra le Parti in forma scritta

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Le Premesse sopra riportate e il Capitolato tecnico di gara con i relativi Allegati, pubblicato sul sito del Consorzio di Bonifica Centro <https://www.bonificacentro.it> nella Sezione “Gare d’Appalto, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, e si intendono qui riportati, trascritti e approvati dalle Parti.
2. L’esecuzione della fornitura e dei Servizi connessi oggetto del presente Contratto di Fornitura è regolata:
 - a. dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse riportate nel capitolato;
 - b. dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
 - c. dalle norme in materia di Contabilità dell’ Ente Contraente;
 - d. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
3. L’esecuzione della fornitura e dei Servizi connessi oggetto del presente Contratto è regolato altresì dalla normativa e dai regolamenti di settore e dai provvedimenti emanati o che verranno emanati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA). In particolare, si farà riferimento a:
 - a. TIT (Testo Integrato Trasmissione, Distribuzione dell’energia elettrica) - Allegato A alla deliberazione ARERA ARG/elt 199/11 e s.m.i.;
 - b. TIC (Testo Integrato Connessione) - Allegato C alla deliberazione ARERA ARG/elt 199/11 e s.m.i.;
 - c. TIME (Disposizioni per l'erogazione del servizio di misura) - Allegato B alla deliberazione ARERA ARG/elt 199/11 e s.m.i.;
 - d. TIV (Testo Integrato Vendita) - Allegato A alla deliberazione ARERA n. 301/12/R/eel e s.m.i..

ART. 2 DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini del Contratto e per il suo periodo di durata, valgono le seguenti definizioni generali:
 - a. Per **“Fornitore”** o **“Aggiudicatario”** o **“Esecutore”**, s’intende l’Aggiudicatario della procedura in oggetto, indetta e avviata dal Consorzio Di Bonifica Centro rubricata con il numero di CIG indicato in epigrafe al presente Contratto;
 - b. Per **“Stazione Appaltante”** o **“Committente”**, s’intende il Consorzio Di Bonifica Centro;
 - c. Per **“Utenze del Consorzio Di Bonifica Centro”**, s’intendono le Utenze di cui al successivo art. 5 del Contratto;
 - d. Per **“A.R.E.R.A.”**, s’intende l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con sede in Italia;
 - e. Per **“Fornitura”** o **“prestazioni”**, si intende la fornitura di **“Energia Elettrica”**, nonché le prestazioni meglio descritti all’interno del Capitolato d’Oneri e suoi Allegati, come esplicitati dal presente Contratto;
 - f. Per **“P.E.C.”**, si intende la posta elettronica certificata;
 - g. Per **“Capitolato”**, s’intende il Capitolato Tecnico, e suoi documenti Allegati, costituente parte integrante e sostanziale del Contratto, e parte della Documentazione di Procedura;
 - h. Per **“giorni”**, si intendono i giorni calendariali, naturali e consecutivi;
 - i. Per **“Parti”** o **“Parti contrattuali”**, s’intendono il Consorzio Di Bonifica Centro il Fornitore;
 - j. Per **“R.P.”** o **“R.U.P.”**, si intende il Responsabile del Progetto ex art. 15 D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e relativi atti attuativi ove applicabili, individuato e nominato dal Consorzio Di Bonifica Centro;
 - k. Per **“C.F.”**, si intende il Codice Fiscale;
 - l. Per **“I.V.A.”**, s’intende l’Imposta sul Valore Aggiunto, prevista dall’ordinamento;
 - m. Per **“Contratto”** o **“Contratto d’Appalto”** o **“Contratto di Fornitura”**, s’intende il presente Contratto di Fornitura stipulato in forma scritta tra il Consorzio Di Bonifica Centro e il Fornitore, in seguito all’adozione da parte del Consorzio Di Bonifica Centro del Provvedimento di Aggiudicazione della gara in oggetto rubricato con il CIG indicato in epigrafe, nonché ad altri adempimenti di legge;
 - n. Per **“C.C.”** o **“c.c.”**, s’intende il Codice Civile italiano, vigente in Italia.

2. È fatta salva ogni ulteriore definizione presente nel Capitolato d'Oneri e nei suoi documenti Allegati.

ART. 3 OGGETTO DEL CONTRATTO E QUANTITATIVO TOTALE DELLA FORNITURA

1. Il Consorzio Di Bonifica Centro intende affidare al Fornitore, che accetta senza riserve con la sottoscrizione del presente Contratto, l'appalto per la Fornitura di "Energia Elettrica", somministrata da un produttore o da un grossista di energia elettrica all'utilizzatore, unitamente alla emissione di un Flusso elettronico Mensile fornito nelle modalità espresse nel presente Contratto e/o nel Capitolato.

2. Il criterio di aggiudicazione del Contratto per energia elettrica consiste nel ribasso pari al - ____% sullo *Spread* Consip Edizione 21 Lotto 12 (Abruzzo- Molise), Unico per le fasce F1, F2 e F3 e per tutta la durata dell'appalto (18 mesi).

Il dato Consip su cui è stato operato il ribasso offerto è stato calcolato avuto riguardo alla Convenzione Consip vigente al momento della presentazione delle offerte (EE21), che prevede uno Spread Unico tabellato pari a 5,75 (€/MWh).

Alla pubblicazione di nuove Convenzioni (EE22 e successive), esclusivamente qualora fosse previsto uno Spread inferiore a quello individuato nelle vigenti convenzioni (EE21), il gestore si impegnerà a mantenere lo stesso ribasso offerto in sede di presentazione delle offerte, anche in relazione al nuovo dato previsto. Tale ribasso dovrà essere garantito a partire dal momento di attivazione delle nuove e più favorevoli convenzioni;

3. La ragione sociale, l'individuazione geografica e le principali caratteristiche di prelievo di potenza e consumo di Energia Elettrica, relativi ai punti di prelievo e le caratteristiche accessorie richieste, sono riportate sinteticamente nei seguenti Allegati ai quali si rinvia:

- *Allegato 1: **88 POD (per energia elettrica)*** per un consumo totale presunto e stimato di circa **11.490.983 kWh** per un anno di fornitura (ovvero **17.236.474 kWh** per i 18 mesi di fornitura);
- *Allegato 2: Offerta Economica del Fornitore.*

4. Il Consorzio Di Bonifica Centro garantisce che i Punti di Prelievo indicati nella scheda tecnica n. 1 allegata al capitolato suindicati risultano già adeguatamente collegati alla rete di distribuzione locale, e che le opere realizzate per collegare gli impianti sono adeguate ai propri fabbisogni energetici;

5. L'affidamento della Fornitura e delle prestazioni avviene secondo le modalità e le previsioni e secondo quanto riportato nel presente Contratto e nei documenti a questo Allegati, in particolare l'Offerta Economica e il Capitolato tecnico di gara che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare integralmente, senza riserva o eccezione alcuna;
6. L'affidamento della Fornitura e delle prestazioni è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dagli atti e documenti sopra elencati, ed è eseguito dal Fornitore in autonomia, con propria organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio, garantendo l'approvvigionamento dei beni e di quant'altro necessario per l'espletamento e l'esecuzione della Fornitura oggetto d'affidamento.
7. Posto che l'affidamento della Fornitura e delle prestazioni deve essere eseguito secondo le modalità esplicitate nel Capitolato tecnico di gara, nei documenti dallo stesso richiamati o allegati, nell'Offerta Economica e nel presente Contratto d'Appalto, in caso di discordanza fra le previsioni dei suddetti documenti, prevale la norma o l'interpretazione più favorevole alla Stazione Appaltante, ovvero, in subordine, ove non vi sia una norma o l'interpretazione di maggiore favore per la Stazione Appaltante, la prevalenza sarà attribuita in base all'ordine nel quale sono individuati qui di seguito i suddetti documenti:
 - a. Capitolato Tecnico;
 - b. ogni altro documento Allegato al Capitolato Tecnico;
 - c. Offerta Economica formulata dal Fornitore in procedura di gara.
8. Il Fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto, dichiara di:
 - a. avere valutato tutte le condizioni, nonché tutte le circostanze generali e particolari, anche di luogo, suscettibili di influire sull'affidamento della fornitura e delle prestazioni;
 - b. avere, quindi, preso nel complesso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, anche di luogo, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresa la tipologia di prestazioni da eseguirsi durante il periodo di durata del Contratto, che possono influire sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento e di giudicare, pertanto, realizzabile e fattibile l'affidamento e remunerativa l'Offerta presentata.
9. Per quanto non previsto dal presente Contratto e dal Capitolato tecnico allegato, l'affidamento deve essere eseguito, altresì, con l'osservanza di quanto previsto dal Codice Civile, dai disposti

applicabili del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e dai relativi atti attuativi, ove applicabili e richiamati, e dalle normative, nazionali e comunitarie e europee, ivi compresi i regolamenti locali, applicabili all'affidamento.

10. L'Aggiudicataria, sottoscrivendo il presente Contratto d'Appalto, attesta che quanto risulta dallo
11. stesso Contratto, dal Capitolato Tecnico e dagli altri documenti Allegati e/o richiamati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto dell'affidamento e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione dello stesso e della Fornitura e delle prestazioni oggetto d'affidamento.

ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto ha una durata di 18 mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio della fornitura.
2. È escluso il rinnovo automatico del Contratto.

ART. 5 CARATTERISTICHE DELLE UTENZE

La tipologia delle singole utenze, la loro collocazione e il loro consumo singolo, utenze gestite dal Consorzio Di Bonifica Centro e/o in uso al Consorzio Di Bonifica Centro ed interessati dalla presente Fornitura sono quelle di cui all'*Allegato 1* del Capitolato tecnico di gara.

In relazione alla funzione di pubblica utilità svolta dal Consorzio di Bonifica Centro, come evidenziato nell'articolo 2, comma 2 del Capitolato, tutte le utenze hanno carattere di **NON DISALIMENTABILITA'** della fornitura.

ART. 6 CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1. Gli Ordinativi di Fornitura (Ordine Diretto d'Acquisto, ODA) dovranno essere comprensivi dell'indicazione dei Punti di Prelievo e dei relativi Quantitativi Stimati secondo il dettaglio di cui all'*Allegato 1 – Elenco dei Punti di Prelievo x energia elettrica*
2. Il Consorzio Di Bonifica Centro, contestualmente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, rilascia al Fornitore le deleghe per la stipula dei contratti per il servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento in conformità alla normativa vigente.
3. In caso di utenze soggette ad agevolazioni/esenzioni fiscali, oltre alla richiesta di applicazione, da esercitare nell'*Allegato 1 – Elenco dei Punti di Prelievo per energia elettrica*, ai fini del godimento dell'agevolazione/esenzione è obbligatorio allegare all'ODA la relativa dichiarazione fiscale e/o la documentazione attestante il diritto all'agevolazione/esenzione. Nel caso la

dichiarazione fiscale e/o la documentazione venga inviata successivamente all'emissione dell'ODA, l'agevolazione/esenzione sarà applicata dalla prima fattura tecnicamente utile, previa verifica del fornitore della possibilità di applicarla retroattivamente. Resta inteso che in caso di mancata produzione della suddetta documentazione le aliquote verranno applicate in misura ordinaria.

In particolare, hanno diritto ad un'aliquota d'iva ridotta e pari al 10%, le utenze che il Consorzio di Bonifica Centro utilizza esclusivamente per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, come disciplinato dal n.103 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni. Tali utenze sono elencate nell'*Allegato 1*.

4. La durata degli ordinativi di fornitura sarà di 18 mesi.

Con esclusivo riferimento alle utenze (Punti di Prelievo – POD) che si trovano già in fornitura con il medesimo o altro esercente la vendita (c.d. utenze attive), si precisa che la nuova fornitura potrà avvenire esclusivamente a decorrere dal primo giorno solare del mese (ad es.: 1° gennaio, 1° febbraio, ecc.). Il Fornitore s'impegna a pianificare l'attivazione della fornitura di energia elettrica secondo l'ordine cronologico di ricezione degli Ordinativi di Fornitura emesso dal Consorzio Di Bonifica Centro che dovranno essere emessi entro il giorno 5 del mese precedente la data di attivazione della relativa fornitura.

5. Per effetto di detti Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà obbligato ad eseguire la fornitura richiesta, nell'ambito dell'oggetto contrattuale. Resta inteso che, nel caso in cui il quantitativo totale effettivo della singola fornitura risultasse inferiore o superiore al Quantitativo Stimato del contratto, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal Fornitore, il quale sarà tenuto a dare seguito alle forniture e a prestare i servizi a seguito della ricezione degli Ordinativi di Fornitura sempre entro i termini ed alle condizioni indicate nello Schema di Contratto e nei relativi allegati.
6. Resta comunque inteso che, ricevuti gli Ordinativi di Fornitura nei limiti del Quantitativo complessivo, il Fornitore sarà obbligato ad erogare l'energia elettrica effettivamente richiesta per 18 mesi consecutivi a partire dalla data di attivazione della fornitura.
7. Qualora alla data di attivazione della fornitura, per cause non imputabili al Fornitore, l'Amministrazione non abbia ottenuto lo svincolo - disdetta o recesso - dal precedente contratto di fornitura di energia elettrica e conseguentemente la fornitura non abbia avuto inizio (ad esempio a causa di switching passivo subito dal Fornitore), limitatamente a detti punti di prelievo, il relativo Ordinativo di Fornitura, non avrà più validità e il Fornitore non dovrà darvi esecuzione.

In tali casi il Fornitore – preso atto della situazione – è tenuto ad avvisare l'Amministrazione Pubblica e/o l'Unità Ordinante e ad assisterla, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura. Nel caso in cui la segnalazione di mancato svincolo pervenga dall'Amministrazione, la stessa dovrà essere trasmessa al più tardi entro il primo giorno lavorativo del mese antecedente a quello di richiesta di attivazione della fornitura, in forma scritta - trasmessa anche via PEC o mail - e corredata da documentazione del fornitore uscente che attesti il mancato svincolo. Successivamente a tale data nulla potrà essere preteso dall'Amministrazione contraente e la fornitura sarà eseguita per tutta la durata contrattuale.

8. Qualora il Fornitore venga a conoscenza che, per cause imputabili all'Amministrazione o al Distributore Locale oppure a forza maggiore o caso fortuito, verrà disattesa la data di attivazione indicata nell'Ordinativo di fornitura, limitatamente ai punti di prelievo coinvolti, il Fornitore s'impegna a darne comunicazione all'Amministrazione indicando, inoltre, la prima data tecnicamente utile per procedere all'attivazione della fornitura e assistendola, ove possibile, all'eventuale integrazione ovvero alla predisposizione di un nuovo Ordinativo.
9. Fatto salvo quanto previsto nei due punti precedenti, una volta che il singolo Ordinativo di Fornitura sia divenuto irrevocabile ai sensi di quanto indicato nelle Condizioni Generali, il Fornitore dovrà iniziare l'erogazione di energia elettrica dalla data di attivazione della fornitura richiesta dall'Amministrazione Contraente e dettagliata nell'Ordinativo di Fornitura, pena l'applicazione delle penali previste nel Contratto.
10. Gli Ordinativi di Fornitura emessi dall'Amministrazione Contraente dovranno essere riferiti unicamente agli approvvigionamenti dei Punti di Prelievo. Qualora nell'Ordinativo di Fornitura non siano indicati i Punti di Prelievo da approvvigionare o non sia completa la relativa anagrafica, il Fornitore - limitatamente a detti Punti di Prelievo - non dovrà darvi esecuzione dandone comunicazione scritta, trasmessa anche via PEC o mail all'Amministrazione Contraente e/o alla relativa Unità Ordinante secondo tempistiche rapide ed urgenti.
11. Il Fornitore s'impegna a dare esplicita e intelligibile evidenza del tipo di fornitura, a Prezzo Variabile a 18 mesi, all'interno del documento di fatturazione.
12. Nell'ambito del presente Contratto non è consentita l'attivazione di utenze di cui alla lettera a), art. 2, comma 2, del TIT (cd. utenze domestiche).
13. Il Consorzio Di Bonifica Centro, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura, dichiara inoltre di aver provveduto a risolvere (recesso o disdetta) il precedente contratto di fornitura di energia

elettrica compatibilmente con la data prevista per l'attivazione e l'inizio della fornitura da parte dell'aggiudicatario, che pertanto viene completamente manlevato da qualsiasi responsabilità e/o obbligo di comunicazione ai sensi della delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 302/2016 e s.m.i.

14. Il fornitore si impegna a soddisfare l'intero fabbisogno effettivo del Consorzio Di Bonifica Centro in termini di energia elettrica e di potenza, per tutta la durata della fornitura prevista in contratto, ivi incluse le ulteriori utenze in essere che dovessero essere attivate, nonché quelle non ancora in essere che saranno anche esse trasferite al soggetto aggiudicatario dopo attivazione.

Qualora dopo la sottoscrizione del contratto e l'avvio effettivo della fornitura, tali fabbisogni non potessero essere in tutto o in parte soddisfatti per cause dipendenti direttamente dal fornitore o indirettamente da mutate condizioni di approvvigionamento o più in generale di mercato nelle quali il fornitore dovesse rimanere coinvolto, questi si impegna a corrispondere al Consorzio Di Bonifica Centro gli eventuali maggiori oneri sostenuti a seguito del ricorso a forniture alternative fino alla scadenza naturale del contratto stipulato e fatto salvo il diritto del Consorzio Di Bonifica Centro al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ART. 7 SERVIZIO DI TRASPORTO E DI DISPACCIAMENTO

1. Il Fornitore, in conformità alla normativa vigente, s'impegna per conto dell'Amministrazione contraente, a stipulare e mantenere attivi per tutta la durata della fornitura, i contratti necessari all'attivazione del servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti. Gli oneri derivanti dai suddetti contratti saranno fatturati in modo trasparente dal Fornitore a carico dell'Amministrazione Contraente secondo quanto stabilito nel successivo art. 8.

ART. 8 GESTIONE TECNICA DELLA FORNITURA

1. Le fasce orarie F1, F2 ed F3, come definite nel Capitolato tecnico di gara, potranno essere modificate a seguito e in conformità alle eventuali variazioni introdotte dall'ARERA.
2. Ai fini della determinazione dei prelievi di potenza, per tutti gli aspetti inerenti ai contratti di fornitura, si assume come potenza prelevata in ciascuna ora il valore medio della potenza prelevata nel quarto d'ora fisso in cui tale valore è massimo; in alternativa è facoltà dell'esercente

assumere come potenza prelevata il 70% della potenza massima istantanea, così come definito all'art. 1, del TIT.

3. Il Distributore Locale di ciascun Punto di prelievo è responsabile della misura dell'energia elettrica e potenza consegnate. I consumi saranno misurati nelle modalità e nelle tempistiche definite dal Distributore Locale stesso nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA. I parametri di qualità dell'energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono quelli garantiti dal Distributore Locale, nel rispetto delle regole fissate dall'ARERA. Le interruzioni e le sospensioni della somministrazione, non imputabili a responsabilità del Fornitore, non danno luogo a risoluzione del contratto né a risarcimento del danno da parte del Fornitore all'amministrazione. Il Fornitore si impegna comunque a fornire all'Amministrazione Contraente, a titolo gratuito, assistenza, connesse con eventuali pretese avanzate dalla medesima, nei confronti del gestore della rete e/o distribuzione locale a cui è connesso, per quanto concerne la non idoneità del livello di qualità tecnica dell'energia elettrica riconsegnata. Si precisa che nel caso in cui, nel corso della fornitura, il trattamento della misura del Punto di Prelievo venga modificato dal Distributore Locale, a decorrere dal primo giorno del mese successivo in cui la suddetta modifica avrà efficacia, verrà applicato il corrispondente prezzo previsto nel Contratto.
4. L'energia elettrica fornita dal Fornitore all'Amministrazione Contraente non potrà essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati contrattualmente con il proprio distributore locale, né usufruiti in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, da terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.
5. Il Consorzio Di Bonifica Centro, su richiesta, rilascerà alla società aggiudicatrice e fornitrice del servizio la documentazione opportuna indicante le quantità di energia consumata e differenziata per ore di picco e ore di fuori picco e coerente con le disposizioni stabilite per l'assegnazione del corrispettivo mercato della capacità produttiva dell'energia. Nell'eventualità in cui questi dati non saranno resi disponibili da parte del Consorzio Di Bonifica Centro sarà cura del gestore produrre tali dati. In assenza di comunicazione, il fornitore applicherà il corrispettivo del mercato di capacità medio del proprio portafoglio clienti.
6. In ogni caso, gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica quali, a titolo esemplificativo: tensione e frequenza, forma d'onda, continuità del servizio, micro- interruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento dei punti di prelievo del Consorzio Di Bonifica

Centro alla rete elettrica, attengono ai rapporti tra il Consorzio Di Bonifica Centro e il gestore della rete competente alla quale le utenze del Consorzio Di Bonifica Centro sono collegate.

ART. 9 CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN) dell'energia elettrica è il prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica che viene acquistata sul mercato della Borsa Elettrica Italiana (Iplex), per ciascuna ora, e pubblicato sul sito internet www.mercatoelettrico.org.
2. I corrispettivi dovuti al Fornitore dal Consorzio Di Bonifica Centro per le forniture di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicizzati al PUN medio mensile (o PUNindex) e suddivisi per fascia di consumo F1, F2 ed F3.

Nella tabella sottostante si riporta la formula di calcolo dei corrispettivi per ciascuna utenza (Utenze Multiorarie), espressa come somma:

- A) **del PUN medio mensile (o PUNindex) suddiviso per fasce (F1, F2 ed F3)**, ovvero il valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto - espressa in Euro/MWh ed arrotondata alla seconda cifra decimale - sul sistema delle offerte di cui al "Decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003", nelle ore appartenenti alla Fascia Oraria del mese di prelievo (il "Prezzo medio di acquisto per fasce orarie" del MPE-MGP).
- Tale valore è pubblicato mensilmente sul sito del GME (Gestore dei Mercati Energetici), nella sezione "Esiti dei mercati e statistiche" – "Statistiche - Prezzo medio per Fasce";
- B) **dello Spread Unico (S) sulle tre fasce F1, F, F3** offerto dal fornitore aggiudicatario espresso in Euro/MWh.

UTENZE MULTIORARIE		
<i>F1 (kWh)</i>	<i>F2 (kWh)</i>	<i>F3 (kWh)</i>
<i>PUN_{medio mensile F1} + Spread</i>	<i>PUN_{medio mensile F2} + Spread</i>	<i>PUN_{medio mensile F3} + Spread</i>
<i>Unico</i>	<i>Unico</i>	<i>Unico</i>

In particolare, si precisa che lo *Spread* di aggiudicazione sarà calcolato avuto riguardo alla Convenzione Consip vigente al momento della presentazione delle offerte (EE21), che prevede uno *Spread Unico* tabellato pari a 5,75 (€/MWh).

Alla pubblicazione di nuove Convenzioni (EE22 e successive), esclusivamente qualora fosse previsto uno *Spread* inferiore a quello individuato nelle vigenti convenzioni (EE21), il gestore si impegnerà a mantenere lo stesso ribasso offerto in sede di presentazione delle offerte, anche in relazione al nuovo dato previsto. Tale ribasso dovrà essere garantito a partire dal momento di attivazione delle nuove e più favorevoli convenzioni.

3. L'Amministrazione Contraente, con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, s'impegna al rilascio in favore del Fornitore dei diritti per la partecipazione alle eventuali procedure di assegnazione di capacità produttiva e/o capacità trasporto e/o strumenti di copertura che Terna o altre Autorità competenti metteranno a disposizione nel corso della durata dei singoli contratti di fornitura, con riferimento alle sole eventuali assegnazioni riconducibili alle somministrazioni oggetto dei contratti di fornitura. I detti rilasci avverranno a condizione che il Fornitore predisponga tutti gli atti necessari alla partecipazione delle sopra indicate procedure di assegnazione in conformità ai criteri e prescrizioni che Terna e le suddette Autorità adotteranno. Il valore dell'eventuale assegnazione dei suddetti diritti è da intendersi incluso nel corrispettivo di cui al precedente comma 2.
4. Oltre ai corrispettivi di cui al precedente comma 2, sono totalmente a carico dell'Amministrazione Contraente:
 - a) oneri di trasporto e distribuzione;
 - b) perdite di rete;
 - c) oneri di dispacciamento (escluso sbilanciamento);
 - d) imposte erariali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché l'IVA, salvo esclusioni di legge;
 - e) oneri di sistema posti espressamente a carico del Cliente del mercato libero e fatte salve eventuali agevolazioni per i settori energivori (ASOS, ARIM, UC3 e UC6);
 - f) tutte le componenti "passanti", relative al mercato libero, poste espressamente a carico del cliente da parte dell'ARERA.
5. Sono già compresi nei corrispettivi di fornitura di cui al comma 2:

- oneri di sbilanciamento (art. 40 del 111/06 ARERA);
 - oneri di commercializzazione e vendita (quale ad esempio la componente PCV di cui all'Allegato A alla delibera n. 156/07 e s.m.i. dell'ARERA);
 - non arbitraggio (artt. 41 e 41-bis del 111/06 ARERA);
 - oneri per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto (art. 43 del 111/06 ARERA);
 - oneri in materia di emissione CO₂ (Direttiva 2003/87/CE);
 - oneri relativi al sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili di energia (Certificati Verdi) di cui all'art. 11 co. 1 del D. Lgs. N. 79/99 e s.m.i.;
 - oneri di interconnessione e di congestione delle reti, import, CIP 6.
6. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento ai singoli Punti di Prelievo cui si riferisce, con l'indicazione dei relativi consumi e delle tariffe applicate. Resta salva la facoltà per il Fornitore di concordare con l'Amministrazione Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura.
7. Il Fornitore dovrà riportare in fattura – in caso di Fatturazione elettronica (cd. FEPA) eventualmente anche in allegato al flusso XML – il dettaglio dei consumi di ciascun Punto di prelievo misurati o stimati dal Distributore Locale alla cui rete l'Amministrazione contraente è collegata. Qualora il Fornitore non abbia ricevuto dette misure in tempo utile per emettere la fatturazione, potrà stimare i consumi sulla base del Quantitativo Stimato del contratto, ovvero utilizzando le eventuali misure storiche ottenute dal Distributore Locale, ovvero utilizzando un proprio algoritmo di stima. Il fornitore s'impegna altresì a congruare detti consumi stimati al primo ciclo di fatturazione tecnicamente utile, successivo alla messa a disposizione dei dati di misura da parte del Distributore Locale.
8. I corrispettivi di cui al precedente comma 2 saranno aggiornati mensilmente:
- per le **Utenze Multiorarie** di cui al precedente comma 2, per ciascuna Fascia Oraria, sulla base del "Prezzo medio di acquisto per fasce orarie" del MPE-MGP (Mercato elettrico a pronti – Mercato del giorno prima) del GME, relativo al mese di prelievo, pubblicato dal GME medesimo sul proprio sito internet (al momento della pubblicazione della presente gara: www.mercatoelettrico.org, Sezione: Esiti dei mercati e statistiche – Statistiche).

ART. 10 ASSISTENZA ALLA FORNITURA

1. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione, dalla data di attivazione del Contratto, un numero di *Call Center* che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione e assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. richieste di informazioni circa il Contratto;
 - b. ricezione degli Ordinativi di Fornitura;
 - c. richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione della fornitura;
 - d. richieste relative allo stato di avvio della fornitura, nonché di attivazione di nuove utenze;
 - e. richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione;
 - f. richieste inerenti agli adempimenti previsti in capo al Fornitore dal TIT e TIME.
2. In fase di adempimenti per la stipula del Contratto, il Fornitore, oltre al numero del Call Center di cui al precedente comma, dovrà nominare un *Responsabile della fornitura*, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il fornitore, di cui dovrà indicare nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di fax, numero di cellulare, indirizzo e-mail e indirizzo di posta elettronica. Il Responsabile della fornitura sarà referente nei confronti della stazione appaltante.

ART. 11 VERIFICHE ISPETTIVE

1. Durante tutta la durata del Contratto stipulato dal Consorzio Di Bonifica Centro, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel presente Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, il Consorzio Di Bonifica Centro potrà effettuare apposite verifiche ispettive.
2. A tal fine il Consorzio Di Bonifica Centro - come da atto di determina del 19.03.2024 n°79 - si avvarrà della consulenza di una società specializzata in brokeraggio energetico, Genko s.r.l. (con sede in Pescara alla Strada comunale piana n. 3 – P.IVA/CF. 04256890403), che effettuerà anche un'attività di monitoraggio dei consumi di tutti i POD utilizzati dal Consorzio Di Bonifica Centro e oggetto di fornitura, al fine di monitorare i costi e i consumi energetici; inoltre, la società invierà

prontamente alert al Consorzio Di Bonifica Centro al verificarsi di anomalie nei consumi, con segnalazione di eventuali interventi migliorativi per la risoluzione delle anomalie riscontrate.

3. Le attività di monitoraggio dovranno essere effettuate:

- esaminando i consumi fatturati dai fornitori di servizi energetici, sia in termini di corretta applicazione delle tariffe che per tutti i costi accessori;
- raffrontando i dati con il reale prelievo di consumo;
- verificando eventuali difformità di costo rispetto ai contratti in essere;
- inviando una segnalazione immediata in caso di riscontro di anomalie;
- relazionando per iscritto con cadenza mensile sull'esito delle verifiche.

La società dovrà altresì:

- assistere il Consorzio Di Bonifica Centro nella redazione dei budget relativi ai costi energetici sulla base delle analisi dei dati di consumo, dei dati operativi delle sedi e di ogni altra decisione aziendale che abbia effetti sui costi energetici;
- fornire una previsione dei costi energetici di ogni sede e produrrà un report, segnalando eventuali scostamenti dal budget approvato;
- gestire tutte le pratiche connesse alle forniture;
- provvedere a comunicare al Consorzio Di Bonifica Centro il riscontro di eventuali erronee fatturazioni addebitate da parte dei fornitori dei servizi energetici e/o comunque di pagamenti corrisposti dalla cliente per somme non dovute;
- garantire la riservatezza in merito all'oggetto del contratto non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico.

4. I costi per la complessiva attività di brokeraggio energetico e di consulenza tecnico-giuridica espletati dalla società incaricata saranno a carico del Fornitore e sono pari a 250 €/POD/anno.

5. Considerando le 88 utenze oggetto della gara, l'importo per singolo anno di fornitura è di € 22.000,00, per un totale di € 33.000,00 (per i 18 mesi di fornitura), che potrà subire variazioni con l'attivazione di nuove forniture.

La società aggiudicataria e fornitrice del servizio di energia elettrica dovrà corrispondere l'importo stabilito alla società entro trenta giorni dalla stipula del contratto con il Consorzio Di Bonifica Centro.

Qualora venisse incrementato il numero di utenze, il Fornitore provvederà ad erogare l'importo dovuto alla società di ispezione entro trenta giorni dalla data di attivazione.

6. Le verifiche ispettive verranno effettuate presso la/e sede/i del Fornitore che, pertanto, dovrà attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività.
7. L'Organismo di Ispezione, ovvero la società incaricata, su indicazioni del Consorzio Di Bonifica Centro, effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi a valere sul Contratto e sui singoli contratti attuativi (forniture dei singoli Punti di Prelievo).

ART. 12 NUOVE CONNESSIONI ED UTENZE TEMPORANEE

1. La richiesta di nuove connessioni, anche temporanee, avviene mediante invio da parte del Consorzio Di Bonifica Centro di un apposito Ordinativo di Fornitura, comprensivo delle informazioni del/i Punto/i di Prelievo da allacciare secondo il dettaglio di cui ad uno schema che sarà redatto dall'Amministrazione, da denominarsi presumibilmente Nuove connessioni.
2. Successivamente all'invio dell'Ordinativo di Fornitura, al fine di perfezionare il suddetto allaccio, l'Amministrazione è tenuta a compilare e trasmettere l'eventuale documentazione integrativa richiesta dal Fornitore. Tra gli adempimenti obbligatori è incluso il pagamento del preventivo emesso dal Distributore Locale, entro il termine di validità dello stesso. Il Consorzio Di Bonifica Centro, ai fini del buon esito della suddetta connessione, è altresì tenuto ad effettuare gli eventuali interventi che il Fornitore o il gestore della rete richieda.
3. L'effettiva data di attivazione della fornitura è subordinata al buon esito degli adempimenti di cui al precedente comma. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni eventuale variazione della data di attivazione della fornitura.
4. Qualora per cause imputabili all'Amministrazione non si concludano gli adempimenti di cui al precedente comma 3, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto, relativo alle nuove connessioni, s'intenderà risolto di diritto.
5. Le forniture conseguenti alle nuove connessioni alla rete sono esclusivamente a Prezzo Variabile a 18 mesi, con una durata di 18 mesi dalla rispettiva data di attivazione della fornitura.

6. Per le utenze temporanee, nel limite di 18 mesi di durata, fanno fede le durate richieste nell'Ordinativo di Fornitura dall'Amministrazione contraente.
7. È facoltà dell'Amministrazione richiedere che la scadenza delle forniture di cui al comma 5, venga allineata a quella di precedenti contratti attuativi attivi, nell'ambito del medesimo Contratto.
8. Sono a carico dell'Amministrazione tutti i costi addebitati dal distributore locale per la realizzazione del nuovo allaccio. Inoltre, l'Amministrazione è tenuta a corrispondere al Fornitore un contributo per la gestione amministrativa della pratica di nuova connessione pari ad Euro € 25,86.

ART. 13 FATTURAZIONE

1. La fatturazione dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa in vigore in formato digitale.

Trova applicazione l'art.17-ter del DPR 633/1972.

La fatturazione dell'energia elettrica somministrata avrà **periodicità mensile** ed avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi dei Punti di Prelievo, sempre che tali dati siano resi noti al Fornitore dal Distributore.

Il Fornitore avrà facoltà di utilizzare eventuali propri sistemi di rilevazione dati e/o propri sistemi statistici ai fini della fatturazione, riservandosi di effettuare eventuali conguagli al ricevimento dei dati da parte del Distributore. Inoltre, per i corrispettivi che vengono determinati mensilmente a consuntivo da TERNA, la fatturazione sarà effettuata, per il mese di competenza, assumendo provvisoriamente il valore noto più recente e, successivamente, verrà effettuato il conguaglio con i valori corretti di pertinenza di tale mese resi noti da TERNA.

Il Fornitore metterà a disposizione dell'Amministrazione contraente un servizio **fatturazione aggregata**, che consenta di gestire un minor numero di documenti contabili.

2. Il Fornitore è altresì obbligato a rendere disponibile all'Amministrazione contraente con almeno 5 utenze in fornitura nell'ambito del presente Contratto, un servizio di reportistica con cadenza mensile secondo modalità stabilite dal Fornitore medesimo e che saranno rese note tramite all'attivazione del Contratto.

Il report mensile deve contenere, per ogni POD attivo, il seguente set minimo di informazioni:

- POD;
- Ragione Sociale;

- codice fiscale e P. IVA associate al POD;
- Indirizzo POD;
- tipologia di utenza, tensione di consegna;
- consumo di energia attiva ripartito nelle rispettive fasce orarie di consumo di pertinenza del POD (F0, F1, F2, F3) e relativo mese cui il consumo è riferito;
- perdite di Rete standard eventualmente ripartite nelle rispettive fasce orarie di consumo di pertinenza del POD (F0, F1, F2, F3) e relativo mese cui il consumo è riferito;
- consumo di energia reattiva eventualmente ripartito nelle fasce orarie di consumo di pertinenza del POD (F0, F1, F2, F3) o, in alternativa, il cos ϕ totale o eventualmente ripartito nelle fasce orarie di consumo di pertinenza del POD (F0, F1, F2, F3);
- potenza disponibile, potenza impegnata e potenza massima mensile prelevata;
- eventuale presenza di applicazione CTS;
- importo servizi di vendita;
- importo servizi di dispacciamento;
- imponibile;
- importo IVA.

ART. 14 PAGAMENTI

1. Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante bonifico bancario con valuta fissa, sulla base delle coordinate bancarie rese note dal Fornitore, entro il trentesimo giorno successivo alla ricezione del flusso informativo inviato a mezzo posta elettronica all'indirizzo consorziocentro@pec.bonificacentro.it.

Nel caso in cui tale giorno sia festivo, il pagamento sarà effettuato il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

2. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
3. In caso di ritardo nei pagamenti, tenuto conto della finalità di servizio pubblico svolto dal Consorzio di Bonifica Centro, **il Fornitore non potrà sospendere la fornitura o richiedere la risoluzione del contratto, avendo diritto alla corresponsione degli interessi definiti all'art. 2**

del D.Lgs. 231/2002, da corrispondere nella misura e con le modalità stabilite dal medesimo D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii..

4. La valutazione degli interessi sarà effettuata con una specifica distinta, contenente l'elenco ed il dettaglio delle fatture di energia elettrica pagate in ritardo rispetto ai termini previsti. Il pagamento degli interessi sarà effettuato dietro presentazione di specifica fattura.
5. Nel caso in cui il Consorzio di Bonifica Centro rilevi errori o imprecisioni sulle fatturazioni, il Fornitore verrà chiamato a fornire, entro 5 (cinque) giorni dalla data della segnalazione, le proprie controdeduzioni.
6. Il Fornitore, ove si ravvisasse la fondatezza della contestazione, dovrà provvedere ad emettere prontamente nota di credito relativamente ai consumi non dovuti, il cui valore sarà conguagliato dal Consorzio di Bonifica Centro con il pagamento della prima fattura in scadenza.
7. In caso di mancato riscontro alla contestazione avanzata il Consorzio di Bonifica Centro sospenderà il pagamento della fattura contestata. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura, a pena di risoluzione del contratto. Il fornitore si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L.136/2010 e ss.mm.ii.
8. Per la disciplina dei pagamenti si rende noto che il Consorzio di Bonifica Centro è tenuto all'applicazione del meccanismo dello split payment, di cui al D.L. 50/2017 e s.m.i.

ART. 15 FLUSSO DATAMART

1. Il Fornitore s'impegna a fornire al Consorzio Di Bonifica Centro alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati dal Consorzio Di Bonifica Centro. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dal Consorzio Di Bonifica Centro, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione saranno indicati dal Consorzio Di Bonifica Centro in un apposito schema che sarà all'uopo redatto.

ART. 16 VOLTURE

1. La richiesta di voltura avviene mediante invio da parte dell'Amministrazione di un apposito Ordinativo di Fornitura comprensivo delle informazioni del/i Punto/i di Prelievo da volturare

22

secondo il dettaglio che sarà indicato appositamente in uno schema redatto dal Consorzio Di Bonifica Centro.

2. Per poter effettuare una richiesta di voltura il Contratto deve essere attiva e l'utenza da volturare deve essere già in fornitura nel medesimo Contratto.
3. La richiesta di voltura non consente il passaggio da una tipologia di fornitura ad un'altra.
4. A seguito della voltura, il Fornitore porta a completamento quanto attivato con l'ODA originario, sia in termini di tipologia della fornitura che di durata della fornitura.
5. Sono a carico dell'Amministrazione esclusivamente gli eventuali costi addebitati dal distributore locale per effettuare la voltura.

ART. 17 DECORRENZA E TERMINE CONTRATTUALE

1. Il presente Contratto di Fornitura ha una durata di 18 mesi con inizio della Fornitura a decorrere dalle ore 0:00 del giorno __/__/____ e sino alle ore 23:59 del giorno __/__/____, e si intende automaticamente concluso e terminato alla data di scadenza suindicata, senza la necessità, da parte del Consorzio Di Bonifica Centro, di comunicare per iscritto la relativa disdetta o avviso scritti.
2. Alla suindicata scadenza del termine ordinario contrattuale, il rapporto contrattuale ed il presente Contratto d'Appalto si intendono risolti di pieno diritto, senza alcun obbligo, né onere di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora da parte del Consorzio Di Bonifica Centro o suo avente causa.

ART. 18 REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE ALLE AUTORITA'

1. Il Fornitore è tenuto ad effettuare tempestivamente e nei termini massimi previsti, a sua cura e spese, e tenendo informata il Consorzio Di Bonifica Centro in persona del R.U.P., tutte le comunicazioni verso Enti, Autorità ed Amministrazioni, comunque competenti, che la legge prevede in relazione ai Contratti di Fornitura di Energia Elettrica sul libero mercato, rimanendo l'esclusivo responsabile di ogni sanzione o gravame derivante da eventuali inadempienze.
2. Con la stipula del presente Contratto, il Fornitore manleva il Cliente delle conseguenze che derivino da qualunque inadempimento alle norme di legge in materia di servizi elettrici.

ART. 19 REGIME TRIBUTARIO

1. Tutti gli importi di cui al presente Contratto sono da intendersi al netto dell'I.V.A. di legge, che è posta a carico del Cliente nella misura ed ipotesi di legge.
2. Il Cliente si impegna a comunicare al Fornitore, via PEC, ogni variazione al proprio regime Tributario.
3. Ciascuna Parte contraente si impegna a porre a disposizione dell'altra, in tempo utile, tutte le informazioni ed i documenti necessari ai fini dell'adempimento di eventuali obblighi Tributarî, nonché ai fini della deduzione e del rimborso di Tributi.

ART. 20 GARANZIE

1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto d'Appalto e previsti nei documenti da questo richiamati e/o allegati, l'Aggiudicatario fornitore presta, mediante Polizza Fideiussoria, apposita Garanzia Definitiva ex art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ed ai sensi del Capitolato d'Oneri, di importo pari a €, rilasciata dal Fideiussore con sede legale in (.....), Via n., cap., Nazione:, P.Iva n., con i contenuti prescritti dalla Documentazione di Procedura in pubblicazione sul profilo del committente agli esordi della gara, da conservarsi agli atti della Stazione Appaltante.
2. Il Consorzio Di Bonifica Centro ha diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva in caso di risoluzione per inadempimento e/o esecuzione in danno dell'Aggiudicatario, così come ha diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle penali previste dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico, senza bisogno di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario; può rivalersi sulla garanzia definitiva in ogni altra ipotesi di legge.
3. La garanzia definitiva deve permanere valida ed efficace fino a quando il Consorzio Di Bonifica Centro non dispone la liberazione dell'obbligato principale e la conseguente restituzione dell'originale della Fideiussione. Per quanto concerne le modalità di svincolo della garanzia definitiva, si fa integrale rinvio all'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
4. La garanzia definitiva deve essere reintegrata dal Fornitore entro il termine di dieci (10) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Consorzio Di Bonifica Centro o nel diverso termine

previsto dal Capitolato Tecnico qualora, in sede di esecuzione del presente Contratto, essa venga escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi e/o inadempienze da parte del Fornitore. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Consorzio Di Bonifica Centro ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto d'Appalto.

5. Il Consorzio di Bonifica Centro non rilascerà in nessun caso garanzia bancaria e/o fideiussione o garanzia equivalente a garanzia dei pagamenti, in favore dell'appaltatore.

ART. 21 SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Il Subappalto è ammesso con le modalità stabilite dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
2. I pagamenti relativi alle Forniture rese dal Subappaltatore vengono effettuati dal Fornitore, che è obbligato a trasmettere per iscritto al Consorzio Di Bonifica Centro, ed in particolare al R.U.P. presso il Consorzio Di Bonifica Centro entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle Fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute di garanzia di legge effettuate. In difetto, il Consorzio Di Bonifica Centro può procedere alla sospensione dei pagamenti delle Fatture successive in favore del Fornitore; è salva ogni azione di legge.
È fatto espresso divieto al Fornitore di cessione, in tutto o in parte, del presente Contratto d'Appalto, a pena di nullità, ai sensi delle norme vigenti.
3. La cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto è disciplinata dal D.lgs. n. 36/2023.

ART. 22 CONTROVERSIE TRA LE PARTI SUL CONTRATTO E SUOI DOCUMENTI ALLEGATI

1. Per ogni eventuale controversia relativa al presente Contratto di Fornitura e ai suoi documenti Allegati è competente, in via esclusiva, il Foro di Chieti. Ogni documento "Allegato" al presente Contratto forma parte integrante dello stesso Contratto.
2. Il presente Contratto è modificato di diritto con le disposizioni, ove applicabili, che l'A.R.E.R.A. - ai sensi delle norme di legge vigenti - riterrà necessario inserire, e tali disposizioni ove applicabili e pertinenti, in caso di conflitto, prevarranno sulle rimanenti disposizioni del presente Contratto.
3. Per il caso di controversie, il presente Contratto prevede l'individuazione ed elezione del domicilio presso le rispettive sedi legali delle Parti, come indicate in epigrafe al presente Contratto.

4. Tutte le eventuali controversie tra il Consorzio Di Bonifica Centro e il Fornitore, tanto durante il corso della Fornitura, quanto al termine della stessa, comprese quelle conseguenti il mancato raggiungimento dell'accordo bonario, ove applicabile ai Contratti di Fornitura, sono deferite in via esclusiva dall'Autorità Giudiziaria - Foro di Chieti - con esclusione della giurisdizione Arbitrale.

ART. 23 PENALI E CONTROLLI DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. Senza esclusione alcuna di eventuali ulteriori conseguenze, anche risarcitorie, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel presente Contratto, dal Capitolato e/o dalle norme vigenti, e fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora non vengano rispettati i tempi, le condizioni e le previsioni di cui al presente Contratto e di cui al Capitolato Tecnico e di cui loro documenti Allegati, Il Consorzio Di Bonifica Centro previa contestazione scritta degli addebiti, può applicare al Fornitore penalità secondo quanto qui di seguito riportato e riferito a ciascun punto di consegna dell'energia elettrica:
 - € 500,00 (euro cinquecento/00): per ogni “giorno di ritardo” rispetto alla “data di attivazione” della Fornitura, ovvero rispetto al diverso termine concordato per iscritto dalle Parti, in relazione ai giorni di ritardo esclusivamente imputabili al Fornitore;
2. Per ogni ulteriore inadempienza, omissione, infrazione e/o violazione rispetto a quanto prescritto dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico, non espressamente prevista nel precedente capoverso, può essere applicata dal Consorzio Di Bonifica Centro, verso il Fornitore, una penalità variabile da Euro 50,00 (euro cinquanta/00) ad un massimo di Euro 500,00 (euro cinquecento/00), per ogni singola inadempienza, omissione, infrazione e/o violazione.
3. Ai fini dell'applicazione e contestazione delle penali, in tutte le ipotesi di inadempimento per “ritardo” della prestazione, deve considerarsi “ritardo” anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni e previsioni stabilite.
4. Le penali sono comunicate al Fornitore via PEC, secondo quanto infra previsto nel presente articolo. L'applicazione delle penali, di cui al presente articolo di Contratto, non pregiudica il risarcimento di eventuali danni, o ulteriori oneri, subiti e sostenuti dal Consorzio Di Bonifica Centro o suo avente causa a causa dei ritardi o di altre irregolarità che hanno determinato l'applicazione delle penali.

5. Il Consorzio Di Bonifica Centro contesta le infrazioni, omissioni, violazioni e/o inadempienze previste dal presente articolo e dal Capitolato Tecnico, mediante lettera raccomandata a/r o mediante posta elettronica certificata. Il Fornitore può presentare per iscritto le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione. Entro 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni, il Consorzio Di Bonifica Centro comunica l'accettazione o meno delle controdeduzioni presentate dal Fornitore e l'eventuale applicazione di penali, oltre alla richiesta di rimborso delle eventuali spese che il Consorzio Di Bonifica Centro abbia dovuto sostenere per garantire la Fornitura e le attività oggetto d'affidamento in proprio o mezzo di terzi soggetti autorizzati. In caso di mancato ricevimento delle controdeduzioni da parte del Fornitore, il Consorzio Di Bonifica Centro procede all'applicazione delle penali.
6. In caso di recidiva, nel termine di uno stesso mese, delle infrazioni, omissioni, violazioni e/o inadempienze di cui al presente articolo, le penali possono essere raddoppiate. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Stazione Appaltante di rivalersi sul Fornitore per l'eventuale maggiore danno patito per gli inadempimenti oggetto di penali.
7. Le suddette inadempienze, mancanze, ritardi o vizi nella consegna e/o nell'esecuzione del presente Contratto, possono essere accertate dal Consorzio Di Bonifica Centro mediante il proprio personale (R.U.P.) o mediante terzi soggetti autorizzati.
8. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'I.V.A. di legge, dell'intera fornitura (di energia elettrica).
 1. Superato tale limite, il Consorzio Di Bonifica Centro si riserva la facoltà di risolvere il presente Contratto in danno, previa contestazione degli addebiti, imputando le eventuali maggiori spese e costi al Fornitore, fermo restando il risarcimento del maggiore danno subito ai sensi del Codice Civile.
9. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate, non esonera in alcun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione contrattuale per la quale si è reso inadempiente, e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Non sarà accettata alcuna penale (a titolo di esempio non esaustivo, penali su quantità minime e massime prelevate mensilmente o annualmente, penali per sbilanciamento ecc...).

ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Consorzio Di Bonifica Centro ha facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
 - a) in caso di frode, di grave negligenza, di inadempienze gravi ovvero di inadempienze ripetute rispetto agli obblighi contrattuali ed alle prescrizioni del presente Contratto e dei suoi documenti Allegati, da parte del Fornitore, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni oggetto d'affidamento;
 - b) nell'ipotesi di segnalata violazione, da parte del Fornitore, degli obblighi di cui ai precedenti/successivi articoli, in aggiunta agli eventuali provvedimenti cautelativi ivi previsti;
 - c) quando il Fornitore non dia più corretta esecuzione alla Fornitura ad esso affidata col Contratto;
 - d) nei casi in cui il Fornitore incorra nei divieti di cui ai precedenti/successivi articoli (es. Subappalto non autorizzato, Cessione di tutto o parte del presente Contratto d'Appalto, etc.);
 - e) nel caso in cui le penalità superino complessivamente il 10 % (dieci per cento) dell'Importo contrattuale complessivo della fornitura di energia elettrica;
 - f) in caso di intervenuta presentazione di domanda di concordato preventivo, fallimento o liquidazione coatta del Fornitore; è fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti;
 - g) in caso di perdita, da parte del Fornitore, dei requisiti di qualificazione chiesti, e indicati, in sede di procedura di gara nel Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara;
 - h) in ogni altra ipotesi prevista dal presente Contratto, dal Capitolato Tecnico o dalle norme vigenti.
2. Il consenso scritto del Consorzio Di Bonifica Centro per il prosieguo del rapporto contrattuale è necessario in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione del Fornitore, comunque ai sensi delle vigenti norme.
3. La facoltà di risoluzione è esercitata dal Consorzio Di Bonifica Centro con il semplice preavviso scritto di 30 (trenta) giorni, senza che il Fornitore abbia nulla a pretendere, salvo il pagamento dei corrispettivi contrattuali dovuti per le prestazioni di Fornitura regolarmente eseguite fino al giorno della risoluzione del Contratto.

4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Consorzio Di Bonifica Centro non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima, e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.
5. Con la risoluzione del presente Contratto, il Consorzio Di Bonifica Centro attesa la sua natura e il tipo di Servizi Pubblici erogati, è legittimata ad affidare a terzi la Fornitura, in danno del Fornitore. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Consorzio Di Bonifica Centro al risarcimento dei maggiori danni subiti, e non esonerano il Fornitore dalle responsabilità, civili e penali, in cui esso sia eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

ART. 25 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto d'Appalto, s'impegna al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, derivanti dalla vigente normativa ed in particolare dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., pertanto tutti gli strumenti di pagamento del corrispettivo di Contratto e di cui al Capitolato Tecnico, compresa la Fattura e/o i documenti fiscali emessi dal Fornitore, devono riportare il codice identificativo di gara (nel presente Contratto anche solo "CIG") attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e indicato in epigrafe al presente Contratto.
2. Le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, indicato dal Fornitore con Nota assunta al prot. n. del/...../..... ed in particolare con dichiarazione sostitutiva resa ex D.P.R. n. 445/2000 in data/...../..... a firma del suo Signore, per l'accredito del corrispettivo contrattuale è il seguente: Istituto di Credito, con sede in (.....), Via, n., Italia, Codice I.B.A.N., intestato alla società
3. Il Consorzio Di Bonifica Centro versa il corrispettivo, alle coordinate bancarie del conto corrente indicate dal Fornitore ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i.

4. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con gli eventuali subcontraenti la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i. e a dare immediata comunicazione scritta al Committente, via posta elettronica certificata, delle notizie dell'inadempimento della propria controparte e/o subcontraente, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i.

ART. 26 RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna a manlevare il Consorzio Di Bonifica Centro da qualsiasi responsabilità e da ogni azione legale e/o giudiziaria che da parte di terzi venisse, comunque, promossa nei suoi confronti, e per cause ad esso ascrivibili, in relazione alla Fornitura e alle prestazioni oggetto del presente Contratto. Tale impegno include l'obbligo del Fornitore di intervenire, se non già chiamato in garanzia, in qualsiasi procedimento o causa giudiziaria iniziati dai terzi ai danni del Consorzio Di Bonifica Centro in relazione all'affidamento.
2. L'Affidamento viene eseguito a rischio e pericolo del Fornitore e, pertanto, il Consorzio Di Bonifica Centro non è mai responsabile né verso il Fornitore stesso, né verso i terzi, per effetto della Fornitura e delle prestazioni oggetto di affidamento.

ART. 27 INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di avere assolto agli oneri di informativa previsti dall'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché previsti dagli artt. 13 e 14 del Regolamento U.E. 2016/679, relativamente alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati che entrambe faranno in corso di esecuzione del Contratto.
2. Titolare del trattamento dei dati per la Stazione Appaltante è il suo Legale Rappresentante pro-tempore, in ogni caso come da suo Organigramma aziendale e/o altre Procedure aziendali in essere, mentre per il Fornitore è il Signore, nato a (.....) il/...../....., C.F., presso
3. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento U.E. n. 2016/679, il trattamento dei dati personali è improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli interessati e della loro riservatezza; esso viene effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza

dei dati mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

4. Le Parti, in merito a quanto previsto dal Regolamento U.E. 2016/679, rinviano all'Informativa privacy ex artt. 13 e 14 Regolamento U.E. 2016/679.
5. Il Fornitore acconsente che i suoi dati personali, o di altro tipo, resi all'atto della stipula del presente Contratto e/o per la stipulazione del Contratto, e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del Contratto medesimo, o nella fase prodromica alla stipula del Contratto, siano trattati dal Consorzio Di Bonifica Centro ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 (G.D.P.R.) e della normativa vigente, secondo quanto previsto nell'Informativa Privacy ex Regolamento U.E. n. 679/2016 (G.D.P.R.). I dati non verranno comunicati a terzi, fatte salve le eventuali verifiche ai sensi dell'art. 71 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e potranno essere resi noti a coloro che ne avranno diritto ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
6. I dati personali contenuti nel presente Contratto, e nei suoi documenti Allegati, vengono trattati dalle Parti esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti da leggi, dai decreti e dai regolamenti vigenti.

ART. 28 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL FORNITORE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il Consorzio Di Bonifica Centro nella sua qualità di Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, può risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r o pec, nei seguenti casi:
 - a) mancata reintegrazione della Garanzia Definitiva ex art. 117 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ed ex art. 18 del presente Contratto, eventualmente escussa, entro il termine di dieci (10) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Consorzio Di Bonifica Centro o entro il diverso termine previsto dal Capitolato;
 - b) nei casi di cui ai seguenti articoli del Contratto: Art. 25 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Art. 29 (Risoluzione per decadenza dei requisiti morali);

- c) in ogni altra ipotesi prevista dal presente Contratto, dal Capitolato d'Oneri e dalla normativa vigente.
2. Costituisce causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento del corrispettivo contrattuale.
 3. In caso di risoluzione del Contratto, sia ai sensi del presente articolo che ai sensi di altri articoli del presente Contratto, il Fornitore si impegna, sin da ora, a fornire al Consorzio Di Bonifica Centro tutta la documentazione, le informazioni e/o dati utili e necessari al fine di consentire al Consorzio Di Bonifica Centro ove ritenuto dalla stessa, la continuità delle prestazioni oggetto d'affidamento, eventualmente anche tramite Terzi autorizzati.
 4. Il Consorzio Di Bonifica Centro nella sua qualità di Stazione Appaltante ha facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., nel caso in cui il Fornitore sospenda e/o abbandoni l'esecuzione della Fornitura e delle prestazioni oggetto del presente Contratto, senza giustificato motivo, accertato dalla Stazione Appaltante, per un periodo superiore a cinque (5) giorni naturali e consecutivi.
 5. Ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per le ipotesi ivi previste ed ove applicabile, il Consorzio Di Bonifica Centro si riserva di interpellare progressivamente i Concorrenti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, avente codice identificativo di gara indicato in epigrafe al presente Contratto, risultanti dalla Graduatoria Finale di merito agli atti del Consorzio Di Bonifica Centro al fine di stipulare ove possibile un nuovo Contratto per il completamento dell'affidamento della Fornitura. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di procedura di gara. Son salve le disposizioni di legge.

ART. 29 RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI DEL FORNITORE

1. Fermo quanto previsto in materia di verifiche antimafia dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante ha diritto di risolvere il Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna, passata in giudicato, per i reati previsti dall'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

2. In ogni caso, la Stazione Appaltante può risolvere il presente Contratto, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, qualora sia accertato, in capo al Fornitore, il venire meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. o previsto da norme vigenti.
3. La Stazione Appaltante può risolvere il presente Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate dall'art. 122, co. 1, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
4. Per quanto sopra esposto, per tutta la durata del Contratto, il Fornitore è tenuto a comunicare, tempestivamente, al Consorzio Di Bonifica Centro via pec, ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa, inclusi gli organismi tecnici, amministrativi e di controllo.

ART. 30 CODICE ETICO, D.LGS. N. 231/2001 E COMPORTAMENTI ILLECITI. D.P.G. O DOCUMENTO EQUIPOLLENTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. Il Consorzio Di Bonifica Centro impronta il proprio operato ai principi di legalità, anticorruzione e trasparenza, secondo quanto espresso nel proprio Codice Etico di cui al Modello di Organizzazione e Gestione (M.O.G.) ex D.Lgs. n. 231/2001, nonché nel proprio Documento di Pianificazione e Gestione della Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (D.P.G.), pubblicati e accessibili sul sito web <https://www.bonificacentro.it>
2. Il Fornitore dichiara di avere preso visione, conoscere e accettare quanto previsto nel M.O.G. ex D.Lgs. n. 231/2001, nel Codice Etico, nonché nel D.P.G., nonché in tutte le relative sezioni, e si impegna ad adottare, nel contesto del rapporto contrattuale, comportamenti conformi ai principi etico comportamentali ivi espressi, facendo sì che vi si attengano i propri dipendenti, collaboratori, soci o chiunque partecipi all'esecuzione del presente Contratto. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad assumere ogni più idonea determinazione affinché tali soggetti si astengano da comportamenti che possano configurare una qualsiasi ipotesi di illecito previsto dalle normative vigenti applicabili, anche se astrattamente nell'interesse o a vantaggio del Committente.
3. In particolare, il Fornitore dichiara di avere preso visione, conoscere e accettare il contenuto del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e del M.O.G. adottato dal Consorzio Di Bonifica Centro, e s' impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare una delle ipotesi di reato di cui al decreto

legislativo medesimo, a prescindere dall'effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso.

4. L'inosservanza di tali impegni da parte del Fornitore è considerata un inadempimento grave e legittima la Stazione Appaltante a risolvere il presente Contratto con effetto immediato, oltre al risarcimento degli eventuali danni conseguenti alle condotte effettivamente tenute e fatta comunque salva ogni altra azione prevista dalla normativa.

ART. 31 CONDIZIONE EX ART. 53, COMMA 16-TER, D.LGS. N. 165/01 (PANTOUFLAGE)

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il Fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali in nome e per conto della Stazione Appaltante nei suoi confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei sopra citati dipendenti con la Stazione Appaltante.

ART. 32 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO, SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO. OSSERVANZA DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E DI SICUREZZA

1. Il Fornitore nell'esecuzione della Fornitura, nonché delle prestazioni e delle attività oggetto di affidamento e del presente Contratto, si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nonché ad adottare, e a fare adottare, tutte le cautele necessarie a garantire la salvaguardia, l'incolumità e la sicurezza delle persone addette alla Fornitura e alle prestazioni e attività e dei Terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e/o privati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e delle norme vigenti.

ART. 33 MODIFICHE AL CONTRATTO E VARIE

1. Ogni modifica delle previsioni e disposizioni del presente Contratto e dei suoi documenti allegati è valida solo se pattuita per iscritto e firmata da entrambe le Parti, ovvero dal Consorzio Di Bonifica Centro e il Fornitore, in persona di soggetto munito dei poteri di rappresentanza e di impegno.

2. Le modifiche al Contratto sono ammesse se rientrano nei casi previsti dalla normativa vigente e sono preventivamente autorizzate per iscritto dal Responsabile Unico del Progetto.
3. Il Fornitore non può, di propria iniziativa, introdurre variazioni nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di Contratto, rispetto alle previsioni contrattuali. Sono, comunque, ammesse, e il Fornitore ha l'obbligo di eseguirle, tutte quelle modifiche di carattere non sostanziale che siano ritenute necessarie dal R.U.P. per risolvere aspetti di dettaglio, a condizione che non mutino la natura del Contratto e delle prestazioni oggetto di Contratto, e non comportino a carico delle Parti maggiori oneri.
4. L'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente Contratto, sarà confinata alla sola clausola invalida o inefficace, e non comporterà l'invalidità o l'inefficacia del Contratto.
5. Pertanto, nel caso in cui una o più previsioni del presente Contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del presente Contratto.
6. In tal caso, le Parti sostituiranno alle previsioni del presente Contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni – legalmente consentite – che permettano di dare allo stesso un contenuto affine a quello che le Parti avevano originariamente voluto, ed assicurino un'esecuzione del presente Contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 34 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto non può essere ceduto dal Fornitore, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., cui si rinvia integralmente.
2. Ogni patto e/o atto contrario alle previsioni di cui al capoverso precedente è nullo, fatte salve ulteriori conseguenze previste dalla legge, fermo restando il diritto al risarcimento del danno patito.
3. In caso di inottemperanza al divieto di cessione del contratto, quest'ultimo deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 35 FLUSSI INFORMATIVI VERSO LA STAZIONE APPALTANTE E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Nel corso del periodo di durata del Contratto, il Fornitore deve trasmettere, comunicare e rendere noti per iscritto, alla Stazione Appaltante e al R.U.P., i dati e/o le informazioni previsti dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico, a cui si rinvia integralmente. Tutti gli elaborati connessi all'espletamento dell'appalto, da chiunque prodotti, sono liberamente utilizzabili dal Consorzio Di Bonifica Centro senza alcuna autorizzazione preventiva.
2. Nel periodo di durata del Contratto, fatto comunque salvo quanto previsto dai precedenti articoli, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto, via pec, alla Committente, ed in particolare al R.U.P., ogni evento, atto e/o vicenda che incida:
 1. sulla permanenza dei requisiti di qualificazione e di partecipazione alla procedura di gara in oggetto (previsti e/o richiamati nel Disciplinare di Gara) in capo al Fornitore medesimo;
 2. sulla permanenza del possesso, da parte del Fornitore, di eventuali Certificazioni di Qualità chieste dalla Documentazione di Procedura.
3. È fatta salva, comunque, la facoltà del Consorzio Di Bonifica Centro e del R.U.P. di chiedere chiarimenti scritti e/o documenti relativi a vicende, situazioni o eventi occorsi al Fornitore e/o ai soggetti rientranti nella sua compagine, e resi noti, che è tenuto a fornirli e/o a trasmetterli al Consorzio Di Bonifica Centro, e al R.P., entro e non oltre cinque (5) giorni dal ricevimento della richiesta o nel diverso termine perentorio assegnato dello stesso Consorzio Di Bonifica Centro. e dal R.P.
4. Il Fornitore, durante il periodo di durata del Contratto, nonché al termine dello stesso, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi al Consorzio Di Bonifica Centro ai suoi impianti e alle sue sedi e ai servizi pubblici da essa erogati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione della Fornitura e delle attività, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma a terzi e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.
5. L'obbligo di riservatezza non concerne i dati e le informazioni che siano e/o diventino di pubblico dominio. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Consorzio Di Bonifica Centro ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto e/o di attivare qualsiasi altra procedura prevista dalla legge, fermo restando l'obbligo del fornitore al risarcimento dei danni che dovessero derivare al Consorzio Di Bonifica Centro o a terzi.

6. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o da parte di chiunque partecipi all'esecuzione del Contratto.
7. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto, nei casi in cui si rendano utili per la partecipazione dello stesso a procedure di gara e/o appalti indetti da enti terzi.

ART. 36 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Consorzio Di Bonifica Centro in qualità di Committente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui, nell'esecuzione dell'appalto di Fornitura e/o di attività connesse, l'Aggiudicatario si sia avvalso, senza adeguata autorizzazione o titolo, di materiali, beni e/o applicativi di cui Terzi abbiano ottenuto la privativa.
2. Il Consorzio Di Bonifica Centro è estraneo a eventuali rapporti tra il Fornitore e titolari di brevetti e/o altre privative.
3. L'Aggiudicatario assume, pertanto, l'obbligo di tenere indenne il Consorzio Di Bonifica Centro da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni, pretesi da qualsiasi persona, nonché di tutti i costi, spese o responsabilità ad essi relativi, a seguito di qualsiasi rivendicazione relativa alla violazione di brevetti, di diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dall'esecuzione della Fornitura.

ART. 37 FORMA DEL CONTRATTO, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE

1. Il presente Contratto d'Appalto è redatto e stipulato nella forma della scrittura privata, e le Parti sottoscrivono lo stesso Contratto con la Firma digitale.
2. Fermo comunque quanto previsto dalla normativa vigente, il presente Contratto è soggetto ad I.V.A. per tutte le prestazioni di Fornitura, pertanto, si prevede la registrazione in caso d'uso.
3. Le spese contrattuali, ivi compresa l'eventuale imposta di registro e di bollo, e ogni altro onere, anche tributario, previsto dalla normativa vigente, sono per intero a carico del Fornitore, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante.

ART. 38 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

1. Il Fornitore è consapevole che i dati e le informazioni previste dall'art. 1, comma 32, L. n. 190/2012 e s.m.i. e dal D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nonché i dati e le informazioni previsti dai relativi atti attuativi adottati dall'A.N.A.C. (es. la Delibera A.N.A.C. n. 39 del 20/01/2016 e s.m.i., etc.), inerenti all'affidamento della fornitura in oggetto e il Contratto d'Appalto, sono pubblicati sul sito web del Consorzio Di Bonifica Centro, a cura di quest'ultima.
2. Il Fornitore prende atto, ed acconsente, che la ragione sociale o la denominazione dell'operatore economico, e quanto offerto economicamente in gara, siano pubblicati e diffusi tramite il profilo del committente della Committente.

ART.39 DOCUMENTI ALLEGATI MATERIALMENTE AL CONTRATTO. DICHIARAZIONI FINALI

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto d'Appalto, materialmente e fisicamente uniti al medesimo, i seguenti documenti in originale:
 - a. CAPITOLATO TECNICO e ALLEGATI, sottoscritti dal Fornitore per accettazione;
 - b. OFFERTA ECONOMICA formulata dal Fornitore in sede di procedura, datata/...../.....;
2. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto d'Appalto, e si intendono Allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i restanti documenti elencati qui di seguito nel presente Contratto:
 - a) BANDO DI GARA;
 - b) DISCIPLINARE DI GARA;
 - c) DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA n. del/...../.....;
 - d) INFORMATIVA PRIVACY del Consorzio Di Bonifica Centro;
 - e) CODICE ETICO e Documento per la Pianificazione e Gestione in materia di Prevenzione del Malaffare (cd. D.P.G.) ex L. n. 190/2012 e ex D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., adottati dal Consorzio Di Bonifica Centro disponibili sul sito web del Consorzio Di Bonifica Centro nella sezione "Amministrazione Trasparente";

3. Qualsiasi omissioni e/o ritardo nella richiesta di adempimento del presente Contratto, da parte della Committente, non costituisce, in nessun caso, rinuncia ai diritti e/o alle facoltà ad essa spettanti, che si riserva, comunque, di fare valere nei limiti di legge.
4. Le Parti dichiarano che quanto sopra riportato, letto e compreso è conforme alla loro volontà, ed in segno di accettazione lo sottoscrivono. Questo Contratto occupa numero (.....)
Facciate, esclusi gli Allegati documenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Chieti, li/...../.....

PER LA STAZIONE APPALTANTE

L'Amministratore pro-tempore

Sig.

(FIRMA DIGITALE)

PER IL FORNITORE

Il Legale rappresentante pro-tempore

Sig.

(FIRMA DIGITALE)